

COMUNE DI CODRONGIANOS

(PROVINCIA DI SASSARI)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Esercizio Finanziario 2018

OGGETTO: *Programmazione Fabbisogno Personale 2018/2020.
Parere ex articolo 19, comma 8, della L.n.448/2001.*

Il sottoscritto Revisore

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale recante l'oggetto *Programmazione fabbisogno personale 2018/2020 - integrazione e rettifica*, proposta sulla quale è stato richiesto il parere di questo organo ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge n.448/2001;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n.296 come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del D.L. 31.5.2010 n.78 convertito in Legge 30.7.2010 n.122, *ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.*

- ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del D.L. 25.6.2008 n.112 (convertito nella L. n.133/2008) e modificato dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modifiche del D.L. 2.3.2012 n.16), *E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale; i restanti Enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.* La predetta percentuale risulta ora superata, da ultimo, da quella di cui al successivo capoverso.

- ai sensi dell'articolo 1, comma 228, della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 16 del D.L. n.113/2016, convertito in legge n.160/2016, relativamente agli enti con popolazione compresa fra 1.001 e 9.999 abitanti, fermi restando gli altri limiti in materia assunzionale, il limite di spesa per nuove assunzioni (*turnover*) è pari al 25% della spesa per cessazioni dell'anno 2016 o 75% se rispettosi del parametro previsto dal d.m. di cui all'articolo 263, comma 2, del TUEL. A tale proposito rileva richiamare la disciplina del principio di *cumulo dei*

resti di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n.90/2004, convertito in legge n.114/2014, che recita: “... *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente ...”.*

- ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n.165/2001, comma 2, primo periodo, stabilisce che “*per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*”.

- a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4, bis del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.114/2014, le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, e ss.mm.ii. per le *assunzioni a tempo determinato*, per le convenzioni ed i co.co.co. (rispetto del tetto del 50% della spesa del 2009), non si applicano più agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislatura vigente. Per tali enti, pertanto, il *tetto di spesa per le assunzioni flessibili*, come chiarito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.2/2015, è *quello della spesa effettuata allo stesso titolo nell'anno 2009*;

- ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 15.06.2015 *Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione*;

VISTA la deliberazione G.C. n.16 del 22.02.2018 avente ad oggetto “**Programmazione triennale fabbisogno personale 2018/2020**”,

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “**Programmazione fabbisogno personale 2018/2020 - integrazione e rettifica**” e recante il seguente dispositivo:

“.....

DELIBERA

Dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 secondo quanto di seguito indicato: Programmazione assunzioni anno 2018-2020 1) Determinato nel rispetto dei limiti percentuali della spesa complessiva dei cessati ai sensi dell'art. 1 c. 228 L. 208/2015 e successive mm. ed ii., come nel tempo vigenti (Corte dei Conti deliberazione n. 25/SEZ/AUT/2017/QMIG del 29/11/2017) e Decreto sicurezza D.L. 14/2017 per le cessazioni dal servizio del Vigile Urbano. 2) Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001, e mobilità volontaria intercompartimentale ai sensi dell'art. 30 comma 1 e 2 bis del D.lgs. 165/2001.

Programmazione assunzioni anno 2018					Costo annuo				Modalità di reclutamento (2)
Anno	Profilo professionale	Cat.	Area	Tempo lavoro (1)	Tabellare	Tabellare annuo	Oneri riflessi	TOTALE	
2018	Istruttore Direttivo	D.1	Amministrativa	100%	€ 22.930,60	€ 22.930,60	€ 8.342,15	€ 31.272,76	Concorso pubblico
2018	Istruttore Amministrativo	C.1	Socio-assistenziale	50%	€ 21.075,33	€ 10.537,66	€ 3.833,60	€ 14.371,27	Concorso pubblico
2018	Vigile Urbano	C.1	Tecnico-Manuteniva	50%	€ 21.075,33	€ 10.537,66	€ 3.707,15	€ 14.244,81	Concorso pubblico
Totale spesa prevista per nuove assunzioni anno 2018					€ 65.081,26	€ 44.005,93	€ 15.882,91	€ 59.888,84	

DI IMPEGNARSI a contenere le spese di personale del Segretario Comunale, entro il limite massimo del 40% della costo annuo lordo, dando atto che tale obiettivo sarà raggiunto, attraverso il sistema del convenzionamento del servizio di segreteria;

DI APPROVARE, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2018-2019-2020, dando atto che lo stesso:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n.165/2001; Di dare atto – in relazione all'anno 2018 – che, per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato, si farà fronte mediante il ricorso alle procedure flessibili previste dalla normativa vigente (articolo 1 – comma 554/ Legge 311/2004, o in alternativa all'istituto della convenzione previsto dall'art. 14 del CCNL, comparto EE. LL. del 22.1.2004, recante “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione o ancora a quanto previsto dall'art. 110 .T.U.E.L. n. 267/2000 ecc...”) secondo quanto di seguito indicato: Di trasmettere copia della presente deliberazione, alle OO. SS., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 del CCNL EE. LL. del 01.04.1999;

DI DARE ATTO che:

- ai sensi della Legge 12/03/1999, n° 68, questo Ente, dotato di personale occupato inferiore alle 15 unità previste, non è tenuto all'assunzione obbligatoria di personale appartenente alle categorie protette.
- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n.90;

DI DARE ATTO infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 comma 1 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico di questo comune non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, così come specificato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 12/02/2018 avente per oggetto: “Ricognizione delle eccedenze di personale. Adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2001, n. 183 e dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Anno 2018.” Di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

DI REVOCARE la deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 09/03/2018 avente per oggetto Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e dotazione organica 2018/2020, in quanto adottata in assenza di acquisizione del previsto parere dell'Organo di revisione contabile;

DI APPROVARE la rideterminazione della Dotazione Organica, come da allegato A;

DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 non sono presenti in questo Comune posizioni lavorative di dipendenti in soprannumero, né posizioni lavorative di dipendenti in eccedenza;

DI APPROVARE, in ossequio alle norme ed ai vincoli richiamati in premessa, in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione, il Piano Triennale 2018/2020 del Fabbisogno di Personale ed il piano assunzionale 2018, come da allegato B;

DI DARE ATTO che

- la presente Deliberazione potrà essere oggetto di ulteriori successive modifiche e/o integrazioni in esito a diverse esigenze o possibili innovazioni legislative e che gli adempimenti esecutivi, preventivi e conseguenti alle assunzioni di cui all'allegato "B", troveranno copertura negli appositi interventi previsti nello schema di bilancio approvato con deliberazione G.C. N. 40 del 29/03/2018, di cui la presente deliberazione costituisce allegato da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
- la Dotazione Organica di questo Comune, unitamente al Programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, sono contenuti nell'allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la presente programmazione implica il non superamento dei limiti imposti alle spese del personale, come imposti dal legislatore, per gli anni 2018.2020;
- copia della presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle R.S.U. dell'Ente.

.....”

ACCERTATO che il Comune di Codrongianos può procedere ad assunzioni di personale in quanto, relativamente alle assunzioni programmate nell'ambito della proposta di deliberazione sottoposta al presente parere:

- è in regola con gli obblighi di *riduzione delle spese di personale rispetto al tetto del valore medio del triennio 2011/2013* (ai sensi del comma 557 quater, art. 1, della L. n.296/2006, inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n.90, convertito con modificazioni nella Legge n.114/2014);
- è in regola con gli obblighi di contenimento della spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 228, della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 16 del D.L. n.113/2016, convertito in legge n.160/2016, in ordine ai limiti di spesa per nuove assunzioni nell'ambito del *turnover*, nonché con il cosiddetto *cumulo dei resti* di cui alla normativa prima richiamata;
- la spesa sostenuta nell'anno 2009 per le *assunzioni flessibili* ammonta a complessivi euro 34.357,76, importo che costituisce il tetto di spesa per le medesime finalità nell'anno 2018. Dall'istruttoria condotta dagli uffici risulta che la spesa da sostenere per le assunzioni in esame per l'anno 2018 è inferiore a detto tetto;
- rispetta il limite previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n.81 del 15/6/2015 del *20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza* alla data del 1/1/2018. Infatti, il 20% di 7 dipendenti in organico alla data odierna determina un tetto per assunzioni a tempo determinato di 1 unità lavorative possibili);
- ha rispettato i vincoli posti dalle norme sul *Patto di Stabilità* per l'anno 2016 e, sulla base delle risultanze contabili, aggiornate alla data odierna, si ritiene rispettato il nuovo vincolo di finanza pubblica, cosiddetto *Pareggio di Bilancio*, per l'anno 2017. Il Bilancio di Previsione

Finanziario 2018/2020 risulta improntato al rispetto del *Pareggio di Bilancio* per lo stesso esercizio;

- ha attivato la *piattaforma telematica per la certificazione dei crediti* vantati dai privati;
- con medesima proposta di delibera G.C. si rileva la mancanza, per l'anno 2018, di *dipendenti in soprannumero o in eccedenza* e tale situazione, alla data odierna, non risulta modificata;
- con delibera G.C. n. 10 del 25/01/2018 ha approvato il *Piano 2018/2020 delle Azioni Positive a favore delle pari opportunità*;

ASSUNTA la competenza di questo organo in ordine all'accertamento del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale, di cui all'articolo 39 della L.n.449/1997 e ss.mm., alla verifica delle motivazioni eventualmente adottate in presenza di possibili deroghe al predetto principio e delle altre variabili finanziarie rilevanti ai fini dell'atto in esame;

PRESO ATTO dei pareri Favorevoli resi in ordine alla regolarità Tecnico amministrativa e alla regolarità Contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000, dai responsabili dei rispettivi servizi;

Sulla base di quanto sopra,

ACCERTA il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale di cui all'articolo 39 della L.n.449/1997 e ss.mm., nonché degli altri vincoli posti dalla normativa in materia assunzionale;

Esprime parere favorevole in ordine alla modifica alla "*Programmazione fabbisogno personale 2018/2020 - integrazione e rettifica*", documento che si allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Sassari, 6 Maggio 2018

II REVISORE UNICO
(Dott. Pietro Nurra)

